



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2010/0208(COD)

27.1.2011

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio (COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatrice: Corinne Lepage

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..**Error!
Bookmark not defined.**

MOTIVAZIONE**Error! Bookmark not defined.**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio
(COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0375),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0178/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 dicembre 2010¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0000/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare ***l'articolo 114 [...]***,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare ***l'articolo 192,***

Or. fr

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Motivazione

La presa in considerazione da parte degli Stati membri di fattori connessi alla protezione florofaunistica, alla destinazione dei suoli o all'assetto territoriale, su cui mantengono importanti competenze, giustifica il fatto che il presente regolamento sia basato sull'articolo 192 del trattato.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2

Testo della Commissione

(2) In conformità a tali normative, per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione, ciascun OGM destinato alla coltivazione deve essere sottoposto ad una valutazione del rischio. L'obiettivo di questa procedura di autorizzazione è garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori, assicurando al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(2) In conformità a tali normative, per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione, ciascun OGM destinato alla coltivazione deve essere sottoposto ad una valutazione del rischio ***diretto e indiretto, a breve e a lungo termine***. L'obiettivo di questa procedura di autorizzazione è garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori, assicurando al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno.

Or. fr

Motivazione

Stante il carattere prioritario di una migliore applicazione della direttiva 2001/18, giova ricordare i termini precisi delle esigenze legislative esistenti in merito alla valutazione del rischio degli OGM per l'ambiente.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) A tal fine la Commissione dovrebbe in via prioritaria assicurarsi che le esigenze giuridiche applicabili alla

valutazione del rischio degli OGM, quali previste dalla direttiva 2001/18/CE, in particolare dal suo allegato II, siano correttamente applicate, anche da parte delle agenzie europee incaricate di questo tipo di valutazione, ai sensi delle conclusioni del Consiglio “Ambiente” del 4 dicembre 2008. Tutte le domande del Consiglio sulla procedura di perizia e sulla portata della valutazione dovrebbero essere applicate onde assicurare l’attuazione della direttiva 2001/18/CE. L’applicazione dei tali esigenze giuridiche è necessaria per assicurare la fiducia indispensabile nella valutazione del rischio e nelle istituzioni incaricate di detta valutazione. La Commissione dovrebbe in particolare assicurarsi che siano adottate nuove linee guida sulla valutazione del rischio degli OGM. Tali linee guida non dovrebbero basarsi principalmente sul principio di equivalenza sostanziale o sul concetto di valutazione comparativa di sicurezza, ma permettere di individuare chiaramente gli effetti a lungo termine diretti e indiretti nonché le incertezze scientifiche. La Commissione dovrebbe altresì assicurarsi che le procedure di valutazione garantiscano la piena partecipazione degli Stati membri, degli organismi scientifici competenti e delle altre parti preposte e che i cambiamenti nell’impiego di erbicidi dovuti a piante geneticamente modificate che li tollerano siano valutati alla luce delle qualifiche nazionali volte a ridurre l’utilizzo di pesticidi.

Or. fr

Motivazione

Questo nuovo considerando riprende le principali domande del Consiglio espresse nelle conclusioni del 4 dicembre 2008 che sono state approvate all’unanimità. Esse riguardano il miglioramento dell’attuazione della valutazione del rischio come previsto dalla direttiva 2001/18/CE sulla disseminazione volontaria di OGM nell’ambiente. Per ristabilire la fiducia dell’opinione pubblica nel processo di valutazione non si può lasciar credere che una maggiore flessibilità possa essere accordata agli Stati membri in cambio di un indebolimento

delle esigenze connesse alla valutazione del rischio a livello comunitario.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Gli Stati membri devono dunque essere autorizzati ad adottare misure che limitino o vietino la coltivazione di tutti o di determinati OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso e a modificare tali misure nel modo ritenuto opportuno, in qualsiasi fase della procedura di autorizzazione, di rinnovo dell'autorizzazione o di ritiro dal mercato dell'OGM in questione. **Ciò** deve valere anche per le varietà geneticamente modificate di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante immesse in commercio a norma della legislazione pertinente sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, in particolare a norma delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE. Le misure *devono* riguardare esclusivamente la coltivazione di OGM e non la libera circolazione e importazione di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante geneticamente modificati, come tali o contenuti in prodotti, e i prodotti del loro raccolto. Allo stesso modo, esse non *devono* riguardare la coltivazione di varietà non geneticamente modificate di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante in cui sono riscontrate tracce accidentali o tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati nell'UE.

Emendamento

(7) Gli Stati membri devono dunque essere autorizzati ad adottare misure che limitino o vietino la coltivazione di tutti o di determinati OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso e a modificare tali misure nel modo ritenuto opportuno, in qualsiasi fase della procedura di autorizzazione, di rinnovo dell'autorizzazione o di ritiro dal mercato dell'OGM in questione. ***In effetti, la coltivazione è strettamente connessa alla destinazione dei suoli e alla protezione florofaunistica per i quali gli Stati membri mantengono importanti competenze. La possibilità di adottare tali misure*** deve valere anche per le varietà geneticamente modificate di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante immesse in commercio a norma della legislazione pertinente sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, in particolare a norma delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE. Le misure *dovrebbero* riguardare esclusivamente la coltivazione di OGM e non la libera circolazione e importazione di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante geneticamente modificati, come tali o contenuti in prodotti, e i prodotti del loro raccolto. Allo stesso modo, esse non *dovrebbero* riguardare la coltivazione di varietà non geneticamente modificate di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante in cui sono riscontrate tracce accidentali o tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati nell'UE.

Or. fr

Motivazione

La Commissione motiva il ricorso alla sussidiarietà e alle raccomandazioni sulla questione della “coesistenza” attraverso la diversità delle pratiche agricole tra o in seno agli Stati membri. Gli ecosistemi e gli ambienti recettori formano oggetto di una diversità comparabile. D'altra parte, la coltivazione degli OGM inerisce aspetti territoriali su cui gli Stati membri mantengono importanti competenze.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Secondo il quadro giuridico che disciplina l'autorizzazione degli OGM, il livello di protezione della salute umana/animale e dell'ambiente scelto nell'UE non può essere rivisto da uno Stato membro e tale situazione non *deve* essere modificata. Gli Stati membri possono tuttavia adottare misure per limitare o vietare la coltivazione di tutti o di taluni OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso per motivi legati all'interesse pubblico diversi da quelli già previsti dalle norme UE armonizzate, che contemplano già procedure per tener conto dei rischi per la salute e per l'ambiente che un OGM destinato alla coltivazione potrebbe comportare. Tali misure *devono* inoltre essere conformi ai trattati, in particolare per quanto concerne il principio di non discriminazione tra prodotti nazionali e non e gli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali pertinenti dell'Unione, in particolare quelli nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Emendamento

(8) Secondo il quadro giuridico che disciplina l'autorizzazione degli OGM, il livello di protezione della salute umana/animale e dell'ambiente scelto nell'Unione non può essere rivisto da uno Stato membro e tale situazione non *dovrebbe* essere modificata. Gli Stati membri possono tuttavia adottare misure per limitare o vietare la coltivazione di tutti o di taluni OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso per motivi legati all'interesse pubblico **complementari o** diversi da quelli già **valutati** dalle norme UE armonizzate. ***I motivi invocati dagli Stati membri possono includere la presa in considerazione delle conseguenze ambientali complementari a quelle già coperte dalla valutazione del rischio di cui alla parte C della direttiva 2001/18/CE e possono quindi includere, almeno in parte, la presa in considerazione di dati scientifici connessi alle conseguenze ambientali centrali, locali o regionali sugli ambienti recettori. Questi motivi possono altresì dipendere da fattori non direttamente connessi alla valutazione del rischio bensì legati alla gestione del rischio o ad altre politiche nazionali. I motivi invocati dagli Stati membri possono includere anche, tra le altre cose, il rischio dell'emergere di una resistenza nelle piante avventizie o in organismi***

mirati ovvero il potenziale invasivo della pianta. Tali motivi possono includere altresì considerazioni socio-economiche come la fattibilità pratica e il costo delle misure previste dall'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE per evitare la presenza accidentale di OGM in altri prodotti, la frammentazione del territorio, cambiamenti nelle pratiche agricole dipendenti dai regimi di proprietà intellettuale o obiettivi di politica sociale come la preservazione della diversità o la specificità delle pratiche agricole. Tali misure *dovrebbero* inoltre essere conformi ai trattati, in particolare per quanto concerne il principio di non discriminazione tra prodotti nazionali e non e gli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali pertinenti dell'Unione, in particolare quelli nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Or. fr

Motivazione

L'esame dell'impatto nazionale, regionale o locale della coltivazione di uno o più OGM dalle caratteristiche simili fa tuttora ricorso, almeno in parte, a dati scientifici e inerte gli aspetti ambientali che possono o meno essere già stati esaminati a livello comunitario. La presa in considerazione dei motivi ambientali è coerente, ma è anche quella che dà agli Stati membri garanzie giuridiche più solide ai fini dell'adozione di misure nazionali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 9

Testo della Commissione

(9) In base al principio di sussidiarietà, l'obiettivo del presente regolamento non è quello di armonizzare le condizioni di coltivazione negli Stati membri, ma di garantire agli Stati membri la libertà di addurre motivi diversi dalla valutazione

Emendamento

(9) In base al principio di sussidiarietà, l'obiettivo del presente regolamento non è quello di armonizzare le condizioni di coltivazione negli Stati membri, ma di garantire agli Stati membri la libertà di addurre motivi **complementari o** diversi

scientifici dei rischi ambientali e sanitari per vietare la coltivazione degli OGM sul loro territorio. Inoltre, la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, ha tra i suoi obiettivi quello di consentire alla Commissione di valutare l'adozione di atti vincolanti a livello di *UE*, obiettivo che non sarebbe raggiunto attraverso la notifica sistematica delle misure adottate dagli Stati membri a norma della direttiva medesima. Per di più, poiché le misure che gli Stati membri possono adottare a norma di tale regolamento non possono riguardare l'immissione in commercio degli OGM e dunque non modificano le condizioni di immissione in commercio degli OGM autorizzati a norma della legislazione esistente, la procedura di notifica a norma della direttiva 98/34/CE non sembra essere il canale di informazione più appropriato per la Commissione. Ne consegue, in deroga, che la direttiva 98/34/CE non si *debba* applicare. Un sistema più semplice di notifica delle misure nazionali prima della loro adozione appare essere uno strumento più proporzionato per consentire alla Commissione di conoscere tali misure. Le misure che gli Stati membri intendono adottare devono dunque essere comunicate, unitamente alla relativa motivazione, alla Commissione e agli altri Stati membri un mese prima della loro adozione, a fini informativi.

dalla valutazione scientifica dei rischi ambientali e sanitari per vietare la coltivazione degli OGM sul loro territorio. Inoltre, la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, ha tra i suoi obiettivi quello di consentire alla Commissione di valutare l'adozione di atti vincolanti a livello di *Unione*, obiettivo che non sarebbe raggiunto attraverso la notifica sistematica delle misure adottate dagli Stati membri a norma della direttiva medesima. Per di più, poiché le misure che gli Stati membri possono adottare a norma di tale regolamento non possono riguardare l'immissione in commercio degli OGM e dunque non modificano le condizioni di immissione in commercio degli OGM autorizzati a norma della legislazione esistente, la procedura di notifica a norma della direttiva 98/34/CE non sembra essere il canale di informazione più appropriato per la Commissione. Ne consegue, in deroga, che la direttiva 98/34/CE non si *dovrebbe* applicare. Un sistema più semplice di notifica delle misure nazionali prima della loro adozione appare essere uno strumento più proporzionato per consentire alla Commissione di conoscere tali misure. Le misure che gli Stati membri intendono adottare devono dunque essere comunicate, unitamente alla relativa motivazione, alla Commissione e agli altri Stati membri un mese prima della loro adozione, a fini informativi.

Or. fr

Motivazione

La valutazione comunitaria del rischio non può esaminare l'impatto di OGM in tutti gli ecosistemi o ambienti recettori interessati. D'altra parte, taluni aspetti ambientali o agroambientali non sono esaminati al momento della valutazione comunitaria. Occorre dunque permettere agli Stati membri di invocare motivi ambientali senza che essi rimettano necessariamente in discussione la valutazione condotta a livello comunitario che non può essere esaustiva.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2001/18/CE

Articolo 26 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La direttiva 2001/18/CE è modificata nel modo seguente:

-1) All'articolo 26 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti.";

Or. fr

Motivazione

L'eventuale coltivazione di OGM non dovrebbe comportare oneri supplementari per i conduttori agricoli convenzionali o biologici. Giova dunque rendere obbligatoria la presa in considerazione da parte degli Stati membri delle misure destinate ad evitare la presenza di OGM in altri prodotti, che sono per il momento opzionali secondo l'attuale formulazione dell'articolo 26 bis. Particolare attenzione dovrebbe essere annessa alle eventuali contaminazioni transfrontaliere.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/18/CE

Articolo 26 ter

Testo della Commissione

Emendamento

Nella direttiva 2001/18/CE è inserito il seguente articolo, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

"Articolo 26 ter

Coltivazione

Gli Stati membri possono adottare misure

1) È aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 26 ter

Coltivazione

Gli Stati membri possono adottare misure

che limitano o vietano in tutto il loro territorio o in parte di esso la coltivazione di tutti o di determinati OGM autorizzati a norma della parte C della presente direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003 e costituiti da varietà geneticamente modificate immesse in commercio a norma della pertinente legislazione *UE* sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, purché:

a) tali misure siano basate su motivazioni ***diverse da quelle legate alla valutazione degli effetti negativi sulla salute e sull'ambiente*** che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM;

e

b) siano conformi ai trattati.

In deroga alla direttiva 98/34/CE, gli Stati membri che intendono adottare misure motivate in conformità al presente articolo le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un mese prima della loro adozione, a fini informativi."

che limitano o vietano in tutto il loro territorio o in parte di esso la coltivazione di tutti o di determinati OGM autorizzati a norma della parte C della presente direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003 e costituiti da varietà geneticamente modificate immesse in commercio a norma della pertinente legislazione *dell'Unione* sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, purché:

a) siano basate su:

*i) motivazioni **connesse alle conseguenze ambientali** che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM, **complementari alle conseguenze ambientali esaminate in sede di valutazione delle incidenze negative sull'ambiente condotte in virtù della parte C della presente direttiva;** o*

*ii) **l'assenza o l'insufficienza di dati sull'impatto negativo potenziale dell'emissione di OGM sul territorio o sulla biodiversità dello Stato membro;** o*

*iii) **altri motivi che possono includere, tra l'altro, cambiamenti nelle pratiche agricole, nella destinazione dei suoli, nell'assetto territoriale, impatti socio-economici o altri fattori legittimi;***

e

b) siano conformi ai trattati.

In deroga alla direttiva 98/34/CE, gli Stati membri che intendono adottare misure motivate in conformità al presente articolo le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un mese prima della loro adozione, a fini informativi."

Or. fr

Motivazione

La valutazione del rischio condotta a livello comunitario non può essere esaustiva. D'altra parte, l'assenza o l'insufficienza dei dati relativi agli impatti negativi potenziali dell'OGM sugli ecosistemi o sugli ambienti recettori nazionali specifici dovrebbe essere una ragione sufficiente per consentire allo Stato membro di vietare la coltivazione del o degli OGM interessati. Altri fattori che possono o meno essere connessi all'impatto ambientale, dovrebbero altresì poter essere invocati dagli Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il **ventesimo** giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. fr

MOTIVAZIONE

I. – Contesto

La direttiva 2001/18 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati fissano un quadro estremamente rigoroso che dovrebbe permettere, se correttamente applicato, un elevato livello di protezione della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori assicurando il corretto funzionamento del mercato interno. La direttiva non consente l'autorizzazione all'immissione in commercio di OGM se non dopo l'espletamento di una specifica valutazione del rischio per l'ambiente conformemente ai principi enunciati all'allegato II, sulla base delle informazioni fornite dal notificante e specificate all'allegato III. L'allegato II che fissa i principi applicabili alla valutazione del rischio ambientale esige che si tenga conto degli effetti diretti e indiretti, immediati e differiti e venga effettuata un'analisi degli effetti cumulati su lungo termine per via dell'emissione deliberata e dell'immissione sul mercato dell'OGM. Tali effetti cumulati su lungo termine fanno riferimento all'impatto che l'accumularsi di autorizzazioni avrebbe sulla salute umana e sull'ambiente, in particolare la fauna e la flora, sulla fertilità dei suoli, sul degrado di materiali organici attraverso l'uso del suolo, sulla catena alimentare umana o animale, sulla diversità biologica, sulla salute animale e sui problemi connessi alla resistenza agli antibiotici.

La direttiva precisa negli allegati II e III la necessità di procedere a studi sulle condizioni di emissione deliberata e sull'ambiente ricevente che implicano uno studio approfondito degli ambienti all'interno dei quali la coltivazione è prevista nonché informazioni sulle interazione tra gli OGM e l'ambiente.

Gli allegati da III a VII esigono informazioni sul piano della sorveglianza, controllo, trattamento dei rifiuti e interventi di emergenza, comprendenti tecniche di monitoraggio, vincoli imposti all'emissione, il trattamento dei rifiuti e, soprattutto, piani d'intervento di emergenza che consentano di instaurare metodi di decontaminazione delle zone interessate, l'isolamento dei siti, la protezione della salute umana e dell'ambiente nel caso in cui si manifestino effetti indesiderati.

D'altra parte la direttiva 2001/18/CE precisa all'articolo 19 intitolato "Autorizzazione" che, allorché un OGM forma oggetto di autorizzazione di immissione sul mercato, può essere utilizzato senza ulteriore notifica sempreché siano rigorosamente rispettate le condizioni specifiche di utilizzazione e gli ambienti e/o zone geografiche precisate in tali condizioni.

2 – Obiettivi della proposta della Commissione

La proposta interviene in un contesto di persistente opposizione dell'opinione pubblica europea all'emissione di OGM e al loro utilizzo in agricoltura. Secondo l'ultimo sondaggio Eurobarometro pubblicato nell'ottobre 2010, il 61% degli europei ritengono che

“l'alimentazione OGM mette in imbarazzo” e la stessa percentuale (61%) è in disaccordo con l'idea che vada incoraggiato lo sviluppo dell'alimentazione OGM. Solo il 21% è d'accordo (contro il 58% di contrari) con l'affermazione che “l'alimentazione OGM è sicura per le generazioni future”. Meno di un quarto degli europei (23%) concordano con l'idea che “l'alimentazione OGM non è nociva per l'ambiente”, mentre più del 53% è in disaccordo con tale affermazione (un quarto “non sanno”). In nessun paese, infine, la maggioranza di intervistati è d'accordo con l'affermazione secondo cui la coltivazione degli OGM è buona per l'economia nazionale.

La mancanza di fiducia dell'opinione pubblica europea nei confronti degli OGM agricoli è in primo luogo dovuta al fatto che la direttiva 2001/18/CE non è applicata in modo serio. Gli studi previsti, che si tratti di studi sugli effetti sul lungo termine, studi preventivi sugli ambienti recettori o la presa in considerazione degli impatti socio-economici, non vengono realizzati dai richiedenti.

Le esigenze della direttiva in materia di valutazione del rischio non sono rispettate e tali lacune sono all'origine dell'opposizione di svariati Stati membri alla coltivazione di OGM sul proprio territorio. Va qui ricordato che la coltivazione e l'emissione di piante transgeniche sul territorio è una questione distinta da quella dell'autorizzazione all'immissione sul mercato e al consumo e della libertà di circolazione dei beni e dei prodotti che non sono interessati dal presente testo.

Nelle conclusioni approvate all'unanimità il 4 dicembre 2008, il Consiglio ha chiesto il rafforzamento della valutazione ambientale e del dispositivo di sorveglianza notando che il mandato conferito all'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) dalla Commissione includeva una valutazione dettagliata degli effetti sul lungo termine delle piante geneticamente modificate sull'ambiente nonché l'estensione di una valutazione dettagliata del rischio.

Conformemente alla legislazione in vigore, il Consiglio chiede in particolare che vengano presi in considerazione gli effetti potenziali delle piante geneticamente modificate sugli ambienti recettori, il censimento delle zone geografiche dell'Unione europea in cui tali piante geneticamente modificate potrebbero essere disseminate, la scelta delle tecniche che consentano di valutare gli effetti potenziali sul lungo termine, compresi metodi sperimentali. Il Consiglio ha altresì richiesto una definizione più rigorosa dei criteri e delle esigenze richiesti per la valutazione delle piante geneticamente modificate, essendo necessario assicurare la coerenza tra le valutazioni del rischio che presentano le piante geneticamente modificate allorché producono sostanze attive di cui alla direttiva 91/414/CE e quelli dei prodotti fitosanitari corrispondenti.

Il Consiglio ha altresì preteso che venga realizzata e resa pubblica una sorveglianza regolare e approfondita da parte dei titolari di autorizzazioni per individuare i potenziali effetti indesiderati previsti dalla direttiva. Le attività di sorveglianza dovrebbero essere messe a punto e i loro risultati trasmessi alla Commissione e resi pubblici. A tutt'oggi nessuno serio studio di sorveglianza è stato effettuato e i sistemi di controllo non sono stati istituiti.

Il Consiglio ha altresì chiesto che venga presentata una relazione sull'attuazione della direttiva che comprenda, tra l'altro, una valutazione delle conseguenze socio-economiche

della emissione volontaria e dell'immissione sul mercato degli OGM, entro giugno 2010.

Il Consiglio ha infine auspicato che venga migliorato il funzionamento dell'EFSA. All'epoca era stato precisato che gli Stati membri potrebbero avvalersi della possibilità di dare il proprio parere sulle informazioni complementari fornite dal notificante, che doveva essere istituita una vasta rete di organismi scientifici, che era indispensabile che le fonti potenziali di divergenze tra pareri scientifici potessero essere individuate e discusse, che era indispensabile che i rischi formino oggetto di una ricerca sistematica indipendente e che i ricercatori indipendenti avessero accesso a tutti i documenti pertinenti. Orbene, pochi sono stati finora gli studi indipendenti sul rischio. D'altra parte, allorché sono emersi evidenti conflitti d'interesse, una riforma delle procedure di valutazione dell'EFSA, pur all'ordine del giorno, non è stata ancora condotta.

Di conseguenza, le reticenze manifestate da numerosi Stati membri sembrano pienamente giustificate da tali incoerenze e lacune dell'applicazione effettiva della direttiva 2001/18/CE e quindi del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Occorre quindi innanzitutto entrare nella fase di effettiva applicazione dei testi esistenti riguardo alla valutazione del rischio.

3 – Elementi giuridici della proposta

A tal riguardo il progetto di regolamento della Commissione che tende a dare competenza agli Stati membri quanto all'utilizzo del loro territorio a fini di coltivazioni di OGM persegue un obiettivo auspicabile. Esso deve essere abbinato con l'elaborazione di nuove linee guida sulla valutazione del rischio sanitario e ambientale che devono tassativamente permettere un'applicazione effettiva delle norme disposte dalla direttiva 2001/18 e del suo allegato II. Tale proposta va letta altresì alla luce dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva che prevede la definizione delle condizioni specifiche di impiego al cui proposito gli Stati membri dovrebbero mostrarsi più esigenti.

In primo luogo la formulazione della proposta di regolamento non può limitarsi a una definizione in negativo dei motivi suscettibili di essere invocati dagli Stati membri. I pareri dei servizi giuridici del Consiglio e del Parlamento hanno entrambi formulato forti riserve sulla legalità delle misure nazionali che verrebbero essere prese dagli Stati membri sulla base di motivi completamente estranei a considerazioni di carattere ambientale, come ad esempio la moralità pubblica, l'ordine pubblico o l'etica. D'altra parte sarebbe ora di riconoscere che la valutazione del rischio ambientale condotta a livello comunitario non può essere esaustiva stante la diversità degli ecosistemi europei e quella dei possibili impatti diretti o indiretti.

Per rispettare il mercato interno e le valutazioni comunitarie – sempreché le indispensabili riforme siano in grado di ristabilire la credibilità del gruppo OGM dell'EFSA – i motivi invocati dagli Stati membri devono restare complementari a quelli valutati dall'EFSA. Ma le ragioni invocate dagli Stati membri non possono tuttavia escludere motivazioni ambientali o agro-ambientali, in particolare locali e/o regionali che non abbiano formato oggetto di una valutazione comunitaria. Le ragioni invocate dagli Stati membri debbono forzatamente basarsi, almeno in parte, su dati scientifici laddove riguardino un impatto ambientale o di altro

tipo.

La distinzione fatta dalla Commissione nella sua relazione tra una valutazione prettamente “scientifica” che sarebbe assicurata a livello comunitario e motivi completamente avulsi dal dibattito scientifico sull’impatto ambientale è semplicistica e non rende conto della complessità dell’articolazione tra valutazione del rischio e gestione del rischio. Tale distinzione trascura altresì il fatto che la mancata presa in considerazione delle incertezze scientifiche, pur prevista dai testi, è suscettibile di compromettere l’adeguata presa di decisioni in tema di gestione del rischio, ovvero l’applicazione del principio di precauzione. Che si tratti dell’impatto dell’utilizzo di un erbicida associato a una pianta geneticamente modificata che lo tollera, di quello del cambiamento nelle pratiche agricole determinate dall’utilizzazione di un OGM o del rischio del sopravvenire di una resistenza di insetti nocivi alla tossina Bt in una data regione, tutti questi aspetti implicano una valutazione di dati scientifici – ovverosia della loro insufficienza – connessi all’impatto ambientale.

Quanto alla questione della contaminazione dell’agricoltura convenzionale o biologica da OGM, cioè la cosiddetta “coesistenza”, la Commissione ha sempre giustificato il suo rifiuto di legiferare a livello comunitario con la diversità delle pratiche agricole, dei climi e della geografia tra gli Stati membri e all’interno degli stessi Stati membri. Questa diversità esiste per gli ecosistemi e gli ambienti recettori e giustifica l’applicazione della sussidiarietà per la coltivazione degli OGM secondo la medesima logica.

Onde evitare infine il persistere della situazione attuale della mancanza di studi pur richiesti dai testi, occorre rafforzare i poteri degli Stati in caso di carenza di elementi pertinenti quanto all’impatto sul territorio nazionale, regionale e/o locale. Bisogna rispettare i diritti degli Stati membri quanto all’impiego del proprio territorio, soggetto questo che rientra nella sussidiarietà, e che non mette assolutamente in discussione le norme relative al mercato interno e alla libera circolazione dei beni e dei prodotti nel territorio dell’Unione.

L’elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente cui mirano tanto la direttiva 2001/18 quanto altri testi comunitari, non può essere raggiunto se non nella misura in cui gli Stati membri possono – tenuto conto delle particolarità del loro territorio, dei rispettivi metodi agricoli e della scelta dell’assetto da dare al proprio spazio – disporre effettivamente di tutti gli studi necessari sia sull’ambiente recettore sia sulle condizioni dei piani di sorveglianza.

Infine occorre che le misure adottate dagli Stati membri si applichino a un dato OGM o, se necessario, un gruppo di OGM dalle caratteristiche simili piuttosto che a tutti gli OGM. Tali misure devono essere motivate. D’altra parte l’eventuale coltivazione di OGM non dovrebbe comportare oneri supplementari per i conduttori agricoli convenzionali o biologici. Giova dunque obbligare gli Stati membri ad adottare misure destinate ad evitare la presenza di OGM in altri prodotti, mentre particolare attenzione dovrebbe essere annessa alle eventuali contaminazioni transfrontaliere.